

78
8
CORTE DI APPELLO
LECCE

28 OTT. 2024

PROT. N° 10155



Com Roma 29/10/2024
Protocollo P 20149/2024

Consiglio Superiore della Magistratura

AI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI



Consiglio Superiore della Magistratura

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i
Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

All'Ispettorato Generale del
Ministero della giustizia
R O M A

Oggetto: ***Informative concernenti i procedimenti penali a carico dei magistrati – Circolare n. 13682 del 5 ottobre 1995.***

Si comunica che la Prima Commissione, nella seduta del 24 ottobre 2024, approssimandosi la data dell'entrata in vigore (31/10/2024) della nuova Circolare n. 13908/2024 del 10 luglio 2024 (la quale prevede nuove regole in tema procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale ed un nuovo sistema di computo dei termini del procedimento)¹, ha deliberato di invitare i competenti Uffici giudiziari al sollecito e regolare invio delle informative previste dalla Circolare n. 13682/1995, in tema di procedimenti penali a carico di magistrati.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sull'esigenza di dare immediata comunicazione per ciascun procedimento di tutti i provvedimenti rilevanti, ed in particolare di quelli conclusivi delle varie fasi e gradi nei quali si articola il procedimento penale.

Infine, si prega di voler sollecitamente trasmettere al Consiglio copia delle richieste di archiviazione e dei successivi provvedimenti di archiviazione, non appena depositati presso i competenti Uffici.

Nel ringraziare, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Mucci

¹ Per comodità si allega copia della predetta circolare.



NUOVA CIRCOLARE SUL PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DI UFFICIO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE E/O FUNZIONALE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 MAGGIO 1946, N. 511.
(delibera 10 luglio 2024 Prot. 13908/2024)

Articolo 1

Ambito di applicazione e fasi del procedimento

1. Il procedimento amministrativo di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale disciplinato dalla presente circolare si applica a tutte le ipotesi previste dall'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. Sono fatte salve, con riferimento ai casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le disposizioni di cui agli articoli 53, commi 1-3, 54, 55, lettera b) e 56 della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e successive modifiche sul *Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G.*
2. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
 1. *fase conoscitiva e di istruttoria preliminare;*
 2. *fase istruttoria e deliberativa davanti alla commissione;*
 3. *fase deliberativa davanti al Consiglio.*

Articolo 2

Fase conoscitiva e di istruttoria preliminare

1. La fase conoscitiva e di istruttoria preliminare ha inizio con la relazione da parte del relatore o, in difetto, con l'adozione di qualsiasi provvedimento istruttorio. Ove non sia individuata la data della seduta per lo svolgimento della relazione, ogni consigliere può chiederne la fissazione al Presidente, il quale la individua in una delle sedute da tenere nei successivi quindici giorni. In mancanza delle attività che precedono, e ad eccezione delle pratiche relative a procedimenti penali a carico di magistrati per i quali sia ancora in essere il segreto investigativo, la fase conoscitiva e di istruttoria preliminare ha comunque inizio decorso il termine di 60 giorni dall'iscrizione della pratica presso la segreteria della prima commissione.
2. In questa fase, caratterizzata dall'assenza di contraddittorio e di pubblicità, la commissione effettua una valutazione preliminare mediante l'acquisizione di atti e l'assunzione di informazioni al fine di verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio.
3. Ove, all'esito degli accertamenti, non siano emersi elementi tali da giustificare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, la commissione propone al Consiglio l'archiviazione dello stesso, dando conto in maniera sintetica degli elementi di fatto emersi e delle ragioni della decisione. Ove ritenga che gli elementi di fatto emersi possano formare oggetto di valutazione in altra sede, la commissione può contestualmente disporre la trasmissione degli atti ad altra commissione o al

Vicepresidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare per le valutazioni di rispettiva competenza.

4. Ove invece ritenga necessari ulteriori approfondimenti, la commissione dispone l'audizione del magistrato interessato. La convocazione deve contenere la sommaria indicazione dei fatti oggetto dell'audizione e l'avviso della facoltà del magistrato di prendere visione degli atti ostensibili e di essere assistito da un difensore. L'audizione deve essere preceduta dall'avviso che le dichiarazioni rese potranno essere trasmesse a quanti, avendone titolo, ne abbiano fatto richiesta, secondo le norme del diritto di accesso previste dal regolamento interno del Consiglio.

5. Ove, all'esito dell'audizione e degli eventuali ulteriori accertamenti, non siano emersi elementi tali da giustificare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, si applica il disposto del comma 3.

6. La delibera consiliare di archiviazione del procedimento all'esito della fase conoscitiva e di istruttoria preliminare è comunicata al magistrato a cura della commissione.

Articolo 3

Fase istruttoria e deliberativa davanti alla commissione

1. Ove la commissione, all'esito della fase conoscitiva e di istruttoria preliminare, non ritenga sussistenti i presupposti per l'archiviazione, delibera l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio e, contestualmente all'approvazione della motivazione, procede al deposito degli atti ostensibili, dandone comunicazione al magistrato interessato senza ritardo e in forma riservata.

2. Tale comunicazione deve contenere:

- la sintetica esposizione dei fatti posti a fondamento della decisione di apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio;
- l'invito al magistrato a designare un difensore o a confermare quello eventualmente già nominato;
- l'avviso al magistrato che, in difetto di elezione di domicilio, tutte le comunicazioni gli saranno inviate, in ogni fase della procedura, presso l'ufficio giudiziario in cui lo stesso presta servizio.

3. In questa fase la commissione procede in forma libera al compimento di ogni attività istruttoria ritenuta utile, ivi compresa l'audizione di persone informate sui fatti e l'acquisizione di documenti.

4. All'esito la commissione procede al deposito degli atti, dando avviso al magistrato che ha diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie e documenti nonché di essere sentito con l'eventuale assistenza di un difensore. Ove il magistrato chieda di essere sentito, la sua audizione deve essere preceduta dall'avviso che le dichiarazioni dallo stesso rese potranno essere trasmesse a quanti, avendone titolo, ne abbiano fatto richiesta, secondo le norme del diritto di accesso previste dal regolamento interno del Consiglio. Tra la data della richiesta e quella dell'audizione non può intercorrere un termine inferiore a dieci giorni.

5. Nel caso in cui, successivamente all'audizione del magistrato, venga svolta ulteriore attività istruttoria, la commissione, prima di assumere le determinazioni di competenza, procede al deposito dei nuovi atti acquisiti e avvisa il magistrato del suo diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie e documenti e, ove ritenga, di essere nuovamente sentito con l'eventuale assistenza di un difensore. Tra la data della richiesta e quella dell'audizione non può intercorrere un termine inferiore a dieci giorni.

6. Ove la commissione, all'esito degli accertamenti compiuti, non ravvisi i presupposti per il trasferimento d'ufficio, propone al Consiglio l'archiviazione del procedimento, dando conto in

maniera sintetica degli elementi di fatto emersi e delle ragioni della decisione. Ove ritenga che gli elementi di fatto emersi possano formare oggetto di valutazione in altra sede, la commissione può contestualmente disporre la trasmissione degli atti ad altra commissione o al Vicepresidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare per le valutazioni di rispettiva competenza.

7. Ove invece la commissione ritenga sussistenti i presupposti per il trasferimento d'ufficio, formula la relativa proposta motivata al Consiglio comunicando al magistrato e al suo eventuale difensore la data della seduta dell'assemblea plenaria in cui avrà luogo la discussione della proposta, avvisandolo del suo diritto di essere sentito nel corso della stessa, con l'eventuale assistenza del difensore, subito dopo la relazione sul procedimento e prima dell'inizio della discussione. Tra la data della comunicazione e quella della seduta dell'assemblea plenaria non può intercorrere un termine inferiore a dieci giorni.

Articolo 4

Fase deliberativa davanti al Consiglio

1. Ove la commissione, all'esito della fase conoscitiva e di istruttoria preliminare, abbia proposto al Consiglio l'archiviazione del procedimento, la discussione e la decisione del Consiglio hanno luogo senza la partecipazione del magistrato interessato. Se il Consiglio non accoglie la proposta di archiviazione, rimette gli atti alla commissione per la rivalutazione della pratica.

2. Ove la commissione, dopo l'apertura del procedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, abbia formulato la proposta di trasferimento d'ufficio, la discussione e la decisione del Consiglio sono precedute, dopo la relazione del relatore, dall'audizione del magistrato che ne abbia fatto richiesta, con l'eventuale assistenza del difensore. Se il Consiglio non accoglie la proposta di trasferimento d'ufficio ravvisando la sussistenza dei presupposti per l'archiviazione, la relativa delibera è redatta e approvata con le modalità di cui all'art. 47, ultimo comma, del regolamento interno del Consiglio.

3. Ove la commissione, dopo l'apertura del procedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, abbia invece proposto al Consiglio l'archiviazione dello stesso, la discussione e la decisione del Consiglio hanno luogo senza la partecipazione del magistrato interessato. Se il Consiglio non accoglie la proposta di archiviazione ravvisando la sussistenza dei presupposti per il trasferimento d'ufficio, la relativa proposta, recante la comunicazione e gli avvisi di cui all'articolo 3, comma 7, è redatta e approvata con le modalità di cui all'art. 47, ultimo comma, del regolamento interno del Consiglio. La discussione e la decisione del Consiglio sulla proposta di trasferimento d'ufficio hanno luogo con le modalità di cui al comma 2.

4. Se il Consiglio, a fronte delle proposte di cui ai commi 2 e 3, ravvisa l'assoluta necessità di approfondimenti o di ulteriori attività istruttorie, rimette gli atti alla commissione indicando specificamente le attività da compiere e assegnando alla stessa un termine non superiore a quattro mesi per il loro espletamento e per il deposito della nuova proposta di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Il contenuto degli approfondimenti o delle attività istruttorie disposte dall'assemblea plenaria, al pari del termine allo scopo assegnato, devono essere precisati prima del voto.

5. Nel dare corso alle attività disposte dall'assemblea plenaria ai sensi del comma 4, resta salva ogni valutazione della commissione in merito sia alle concrete modalità di svolgimento di tali attività sia all'eventuale espletamento di ulteriori e conseguenti attività istruttorie.

6. Nel caso di oggettiva impossibilità di concludere le attività istruttorie di cui al comma 5 entro il termine assegnato dall'assemblea plenaria, la commissione, con provvedimento motivato, può prorogare tale termine per una sola volta e per un periodo massimo non superiore a due mesi.

7. Espletate le attività istruttorie di cui ai commi 4 e 5, la commissione, prima di assumere le determinazioni di competenza, procede al deposito dei nuovi atti acquisiti e avvisa il magistrato del suo diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie e documenti e, ove ritenga, di essere nuovamente sentito con l'eventuale assistenza di un difensore. Tra la data della richiesta e quella dell'audizione non può intercorrere un termine inferiore a dieci giorni.

Articolo 5

Termini delle fasi del procedimento

1. Ciascuna fase del procedimento deve concludersi entro i termini perentori di seguito indicati.
2. La *fase conoscitiva e di istruttoria preliminare* deve concludersi – con il deposito alla segreteria del Consiglio della proposta di archiviazione oppure con l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio – nel termine di quattro mesi dall'avvio del procedimento. Nel caso di oggettiva impossibilità di concludere l'istruttoria preliminare entro il suddetto termine, anche per la particolare complessità della stessa, la commissione, con provvedimento motivato, può prorogare il termine per una sola volta e per un periodo massimo di due mesi.
3. La *fase istruttoria e deliberativa davanti alla commissione* deve concludersi – con il deposito alla segreteria del Consiglio della proposta di archiviazione o di trasferimento d'ufficio – nel termine di quattro mesi dalla comunicazione al magistrato dell'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio. Nel caso di oggettiva impossibilità di concludere l'istruttoria entro il suddetto termine, anche per la particolare complessità della stessa, la commissione, con provvedimento motivato, può prorogare il termine per una sola volta e per un periodo massimo di due mesi.
4. La *fase deliberativa davanti al Consiglio* deve concludersi nel termine di tre mesi dal deposito alla segreteria del Consiglio, da parte della commissione, delle proposte di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, commi 6 e 7, oppure nel termine di trenta giorni dal deposito alla segreteria del Consiglio, da parte della commissione, della nuova proposta di cui all'articolo 4, comma 4.
5. Ove la commissione, a seguito dell'annullamento della delibera di trasferimento d'ufficio da parte del giudice amministrativo, ritenga di poter nuovamente deliberare in sede di riedizione del potere, deve formulare la relativa proposta all'assemblea plenaria entro il termine di tre mesi dalla conoscenza, da parte della prima commissione, del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento o, comunque, decorso il termine di cinque giorni dal momento in cui la relativa notizia è pervenuta al Consiglio. Ove la formulazione di tale proposta venga preceduta dallo svolgimento di attività istruttoria, la commissione, prima di assumere le determinazioni di competenza, procede al deposito dei nuovi atti acquisiti e avvisa il magistrato del suo diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie e documenti e, ove ritenga, di essere nuovamente sentito con l'eventuale assistenza di un difensore. Tra la data della richiesta e quella dell'audizione non può intercorrere un termine inferiore a dieci giorni. A fronte della nuova proposta della commissione, la *fase deliberativa davanti al Consiglio* deve concludersi nel successivo termine di trenta giorni dal deposito della stessa.
6. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'estinzione di diritto del procedimento. L'estinzione è dichiarata dal Consiglio su conforme proposta della commissione ovvero, in difetto, su richiesta di uno o più consiglieri; ove il Consiglio accolga tale richiesta, la relativa delibera è redatta e approvata con le modalità di cui all'art. 47, ultimo comma, del regolamento interno del Consiglio. La fissazione della seduta dell'assemblea plenaria nel rispetto del termine previsto per la

conclusione della *fase deliberativa davanti al Consiglio* impedisce l'estinzione di diritto del procedimento anche ove la decisione sia adottata dopo la scadenza del termine stesso.

7. Nei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i termini di cui al comma 2 sono raddoppiati.

Articolo 6

Sospensione dei termini e del procedimento

1. Tutti i termini del procedimento restano sospesi dal 31 luglio al 1° settembre di ogni anno.

2. Nel caso in cui la commissione, su istanza del magistrato interessato, abbia disposto l'espletamento di ulteriore attività istruttoria oppure la proroga del termine assegnato al predetto per il deposito di memorie e documenti oppure ancora il rinvio della seduta fissata per la sua audizione o per lo svolgimento di attività istruttoria, i termini del procedimento restano sospesi dalla data di presentazione dell'istanza alla nuova data fissata per l'espletamento dell'incombente. L'esistenza di eventuali impedimenti al rispetto del termine assegnato per il deposito di memorie e documenti oppure alla partecipazione alla seduta deve essere comunicata alla commissione senza indugio e, in ogni caso, non oltre il termine di cinque giorni dalla conoscenza degli stessi.

3. La disposizione di cui al comma che precede si applica anche al caso in cui il Consiglio, su istanza del magistrato interessato, abbia disposto il rinvio della seduta dell'assemblea plenaria fissata per la discussione della proposta di trasferimento d'ufficio.

4. Qualora, nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, seconda parte, L.G., per i medesimi fatti oggetto della comunicazione di apertura del procedimento di cui all'articolo 3, comma 1, sia stata esercitata, a carico del magistrato, l'azione disciplinare e/o l'azione penale, la commissione, a fronte della particolare complessità dell'accertamento dei fatti o quando, all'esito dell'istruttoria compiuta, non dispone di elementi sufficienti per proporre il trasferimento d'ufficio, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del procedimento stesso fino al termine del procedimento disciplinare e/o penale.

5. Qualora, prima dell'avvio della fase conoscitiva o di istruttoria preliminare o nel corso del successivo procedimento, il magistrato abbia presentato domanda di trasferimento volontario ad altra sede o ad altro ufficio, ovvero abbia prestato il proprio consenso al collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, la commissione, se non ravvisa la sussistenza di ragioni di urgenza, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del procedimento fino alla definizione della procedura di trasferimento o fino al termine del periodo di collocamento fuori ruolo.

6. Qualora, dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il magistrato sia stato destinato ad altro ufficio in forza di un decreto di applicazione infradistrettuale o extradistrettuale oppure di un provvedimento di trasferimento disposto dalla sezione disciplinare in sede cautelare, ovvero sia stato destinatario di una misura cautelare coercitiva o interdittiva adottata dall'Autorità giudiziaria in sede penale, la commissione, se ritiene che tale sopravvenienza costituisca rimedio temporaneo adeguato alla situazione di potenziale incompatibilità, tenuto anche conto della durata della stessa e, nelle ipotesi di applicazione infradistrettuale o extradistrettuale o di trasferimento cautelare, della sede o dell'ufficio di destinazione, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del procedimento fino al venir meno della causa di sospensione.

7. La sospensione del procedimento determina la sospensione dei termini di cui all'articolo 5.

8. Nelle ipotesi di sospensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sospeso ricomincia a decorrere dalla conoscenza, da parte della prima

commissione, del venir meno della causa della sospensione o, comunque, decorso il termine di cinque giorni dal momento in cui la relativa notizia è pervenuta al Consiglio.

Articolo 7

Casi in cui il procedimento non può essere avviato o non può essere proseguito

1. Ai fini della valutazione dei presupposti per il trasferimento d'ufficio non può essere preso in considerazione il merito delle decisioni adottate dal magistrato nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.
2. Il procedimento non può essere avviato o proseguito qualora, per effetto del trasferimento del magistrato a domanda ad altra sede, ufficio o funzioni, siano venute meno le ragioni di incompatibilità emerse all'interno della sede di provenienza. Di tale circostanza dovrà darsi sinteticamente conto nella proposta di archiviazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea plenaria.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

1. La presente circolare si applica ai procedimenti per i quali, quali, alla data del 31 ottobre 2024, non abbia ancora avuto inizio la fase conoscitiva e di istruttoria preliminare di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 9

Disposizioni abrogate

1. La circolare P. 14430 del 28 luglio 2017 sul procedimento ex articolo 2, comma 2, della *legge sulle guarentigie*, approvata con delibera del 26 luglio 2017, è sostituita dalla presente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 53, commi 4 ss., e 55, lettera a), della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e successive modifiche sul *Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G.* sono abrogate".

Prot. Num. P20149/2024 - INFORMATIVE PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI
MAGISTRATI

Cliccare sul seguente link per scaricare il testo della comunicazione:

<http://imgbox.cosmag.it/boximg/a0392/UdeUxts7hf64ljpgTx88l3926154.tif>

Nel caso in cui le operazioni suddette non vadano a buon fine, cliccare con
il pulsante DESTRO del mouse sul collegamento e selezionare dal menù la voce
"salva collegamento" o "salva con nome"

NON RITRATTATA
(con necessità)

Estremi	
N° : 7016/2024.E	Inviata il : 29/10/2024 09:22
Id. Messaggio : 5BDB90D8.032428E2.D75EC416.D93F8A32.f	
Posta in entrata Ricezione documento	Registrata il : 29/10/2024 09:29
Casella : prot.ca.lecce@giustiziacerit.it	
Registrata come : Prot. 29/10/2024.0010155.E	

Lavorazione	
Stato lavorazione : chiusa	a partire dal : 29/10/2024
U.O. competente :	alle : 09:25
In carico a :	dal :
	alle :

Contenuti	
Da :	protocollo.csm@giustiziacerit.it
A :	prot.ca.lecce@giustiziacerit.it
CC :	
Oggetto :	3926154-12699 - Comunicazione CSM: Prot. Num. P20149/2024 - INFORMATIVE PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI MAGISTRATI
Corpo :	Prot. Num. P20149/2024 - INFORMATIVE PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI MAGISTRATI
Cliccare sul seguente link per scaricare il testo della comunicazione: http://imgbox.cosmag.it/boximg/a0392/UdeUxts7hf64lpxTx88l3926154.tif	
Nel caso in cui le operazioni suddette non vadano a buon fine, cliccare con	

File allegati	
Nome : memortf.rtf	Protocollato come : Prot. 29/10/2024.0010155.E